



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1722**

### SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. GIULIANO GOBERTI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 659 del 30 aprile 2015, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giuliano Goberti, nato a Forlì, il 16 aprile 1963;

VISTA la nota del 19 giugno 2020 (prot. n. 27628 di pari data) con la quale Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Giuliano Goberti, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 5 novembre 2020 (prot. n. 53995 di pari data) del 12 aprile 2021 (prot. n. 27499 del 13 aprile 2021) e del 5 maggio 2021 (prot. n. 32986 di pari data) con cui il predetto Intermediario ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Giuliano Goberti;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota dell'11 maggio 2021 (prot. n. 34031/21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Giulino Goberti, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF di non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria. In particolare, il consulente è incorso nella violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento intermediari:

- art. 158, comma 1, per non aver osservato le procedure interne;
- art. 159, comma 5, per aver accettato dalla cliente mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

RILEVATO che con note del 7 giugno 2021, (prot. nn. 0040511 e 0040512 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note dell'8 giugno 2021 (prot. nn. 0040781 e 0040783 di pari data), con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le deduzioni scritte presentate dal Sig. Giuliano Goberti con nota del 10 giugno 2021 (prot. n. 41225 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 2 luglio 2021, trasmessa in pari data anche al Sig. Goberti e all'intermediario per il quale la consulente operava all'epoca dei fatti (prot. n.45992/21), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Giuliano Goberti e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Giuliano Goberti con nota del 26 luglio 2021 (prot. n. 50580 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Giuliano Goberti le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. b), n. 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di percezione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte, in violazione dell'art. 159, comma 5, del Regolamento Intermediari;
- per la violazione di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari relativa all'inosservanza degli obblighi previsti dalle procedure interne non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie non risulta particolarmente rilevante, considerato che i rimborsi riconosciuti alla clientela in assenza dell'autorizzazione della banca presentavano un esiguo valore patrimoniale e hanno riguardato un limitato numero di clienti;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore;
- nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dell'Albo, alla luce delle seguenti circostanze:
  - la condotta relativa alla ricezione di mezzi di pagamento ha riguardato una sola cliente e gli stessi non presentavano un considerevole valore patrimoniale;
  - dall'intera vicenda, si evince che le condotte poste in essere dal consulente non erano preordinate al conseguimento di un vantaggio personale diretto, essendo state originate dalla volontà di fornire un supporto alla clientela;
  - con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente, oltre al caso in esame, non risulta alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Goberti, che nel ricostruire le proprie condotte ha tenuto un atteggiamento trasparente e collaborativo sia in sede di *Audit*, innanzi all'Intermediario, sia nell'ambito del procedimento amministrativo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti della consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Giuliano Goberti, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Giuliano Goberti, nato a Forlì, il 16 aprile 1963, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 3 agosto 2021

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti